

---

# Lloyd's Insurance Company S.A. Certificato

---

L'assicuratore del presente contratto assicurativo è Lloyd's Insurance Company S.A.

Lloyd's Insurance Company S.A. è una società a responsabilità limitata belga (*société anonyme / naamloze vennootschap*) con sede legale in Bastion Tower, Marsveldplein 5, 1050 Bruxelles, Belgio, e registrata presso la Banque-Carrefour des Entreprises / Kruispuntbank van Ondernemingen con il numero 682.594.839 RLE (Bruxelles). È una società assicurativa soggetta alla supervisione della Banca Nazionale del Belgio. Il numero, o i numeri, di registrazione dell'impresa e altre informazioni sono disponibili su [www.nbb.be](http://www.nbb.be). Sito web: [lloyds.com/brussels](http://lloyds.com/brussels). E-mail: [enquiries.lloydsbrussels@lloyds.com](mailto:enquiries.lloydsbrussels@lloyds.com).

Il presente certificato è rilasciato da Lloyd's Insurance Company S.A., con sede legale in Italia in Corso Garibaldi 86, 20121 Milano e registrata presso la Camera di Commercio di Milano con il numero REA MI-2540259. Codice fiscale 10548370963.  
E-mail: [informazioni@lloyds.com](mailto:informazioni@lloyds.com). Tel: +39 02 6378 881.

Numero di contratto: BK21LLO01939-LB

Tipo di contratto: RC PROFESSIONALE

Nome del prodotto: AMM. STABILI

Versione del testo della polizza: 2020

## **Indice**

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Scheda .....                      | 3 |
| Condizioni di assicurazione ..... | 6 |

## **Termini e condizioni generali del Contratto**

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| - Dichiarazione precontrattuale .....            | 36 |
| - Clausola di mancato pagamento del premio ..... | 36 |
| - Informativa sulla Privacy .....                | 37 |
| - Reclami .....                                  | 39 |

# SCHEDA

Lloyd's Insurance Company S.A.  
Corso Garibaldi 86, 20121 Milano  
Registrazione presso la Camera di Commercio: MI-2540259  
Codice fiscale e P. IVA: 10548370963  
E-mail: informazioni@lloyds.com Telefono: +39 02 6378 881

# LLOYD'S

| Codice ramo | Corrispondente | Lloyd's Broker | UMR                         |
|-------------|----------------|----------------|-----------------------------|
| 4           | 108794 EGX     | SRL<br>1119    | B1119PI001001Q<br>PI001001Q |

16 giu 2020 / 6

Numero del certificato

BK21LLO01939-LB

Nome commerciale del  
prodotto assicurativo:

AMM. STABILI

Nome del Contraente:

A.C.A.P.

Indirizzo, codice postale e  
città:

SECONDO VIALE MELLINA, 11  
80055 PORTICI - NA (ITALIA)

P. IVA:

95052440633

Codice fiscale:

95052440633

Assicurato:

A.C.A.P. 0

Periodo assicurativo, tacito rinnovo escluso

Dalle 24:00 del 30/04/2021 alle 24:00 del 30/04/2022 (UTC +1 Amsterdam, Berlino, Roma, Stoccolma, Vienna)

Data del modulo di proposta che costituisce parte integrante del presente Contratto: 30/04/2021

|                                                                                              |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Oggetto o rischio<br>assicurato:                                                             | RC PROFESSIONALE AMM. STABILI |
| Massimo indennizzo o<br>somma assicurata:                                                    | SCHEDA DI COPERTURA           |
| Franchigia o copertura<br>aggiuntiva o quota di<br>scoperto:                                 | SCHEDA DI COPERTURA           |
| Sezioni del testo della<br>polizza applicabili al<br>presente contratto di<br>assicurazione: | SCHEDA DI COPERTURA           |

Premio: EURO

| Codice del rischio     | Premio netto | Accessori | Imponibile | Imposte  | Premio lordo |
|------------------------|--------------|-----------|------------|----------|--------------|
| 4,245 RC Professionale | 6.159,50     | 0,00      | 6.159,50   | 1.370,50 | 7.530,00     |
| -                      | -            | -         | -          | -        | -            |
| -                      | -            | -         | -          | -        | -            |
| -                      | -            | -         | -          | -        | -            |
| -                      | -            | -         | -          | -        | -            |
| -                      | -            | -         | -          | -        | -            |
| -                      | -            | -         | -          | -        | -            |
| -                      | -            | -         | -          | -        | -            |
| -                      | -            | -         | -          | -        | -            |
| -                      | -            | -         | -          | -        | -            |
| <b>TOTALE</b>          | 6.159,50     | 0,00      | 6.159,50   | 1.370,50 | 7.530,00     |

| Data della rata | Premio netto | Accessori | Imponibile | Imposte | Premio lordo |
|-----------------|--------------|-----------|------------|---------|--------------|
| 30/04/2021      | 3.079,75     | 0,00      | 3.079,75   | 685,25  | 3.765,00     |
| 30/10/2021      | 3.079,75     | 0,00      | 3.079,75   | 685,25  | 3.765,00     |
| -               | -            | -         | -          | -       | -            |
| -               | -            | -         | -          | -       | -            |
| -               | -            | -         | -          | -       | -            |
| -               | -            | -         | -          | -       | -            |
| -               | -            | -         | -          | -       | -            |
| -               | -            | -         | -          | -       | -            |
| -               | -            | -         | -          | -       | -            |
| -               | -            | -         | -          | -       | -            |
| -               | -            | -         | -          | -       | -            |

Ripartizione premio: semestrale

Il premio deve essere pagato al Coverholder di seguito specificato, il quale è autorizzato a riceverlo per conto degli Assicuratori. Il mezzo di pagamento è concordato con detto intermediario, nel rispetto della normativa vigente.

**Coverholder:**

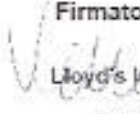
|                                    |                                            |
|------------------------------------|--------------------------------------------|
| Denominazione legale:              | Insurance Placement Agency S.r.l.          |
| Indirizzo, codice postale e città: | Corso di Porta Nuova, 16 - 20121 Milano MI |
| Numero di telefono:                | 02 4953 4012                               |
| Indirizzo e-mail:                  | info@ipagency.it                           |
| Numero di registrazione IVASS      | 05805250965                                |

**Contatti:**

|                                                                                                |                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Se si desidera denunciare un sinistro ai sensi del presente contratto, si prega di contattare: | sinistri@ipagency.it - tel. 02 4953 4000 |
| In caso di domande di altra natura relative al presente contratto, rivolgersi invece a:        | info@ipagency.it - tel. 02 4953 4000     |

**Data**

13 maggio 2021

**Firmato elettronicamente da**
  
Lloyd's Insurance Company S.A.  
Vittorio Scala  
Rappresentante per l'Italia

Il presente certificato è valido unicamente se reca la firma del Rappresentante per l'Italia, in nome e per conto di Lloyd's Insurance Company S.A.

**Firma del Contraente**
**Data**


---

**Quietanza del premio**

..... ha ricevuto l'importo di EURO ..... a titolo di premio,  
in data .....

**Data**


---

**Firmato da**



**Firmato da**



**Scheda di Copertura****(Convenzione A.C.A.P)**

**Contraente:** A.C.A.P (ASSOCIAZIONE CONDOMINIALE AMMINISTRATORI E PROPRIETARI)  
SECONDINO VIALE MELINA, 11 – 80055 – PORTICI (NA)

**SCHEDA DI COPERTURA**

1. **Assicurati:** Vedasi questionario allegato

**Attività:** AMMINISTRATORI DI STABILI - Come da Questionario/NCD datato: 11/05/2021

2. **Periodo di assicurazione:**

Dalle ore 24:00 del 30/04/2021

Alle ore 24:00 del 30/04/2022

Frazionamento semestrale al: 30/10/2021

3. **Massimale per sinistro e per anno per ciascun assicurato:** € 260.000,00

4. **Franchigia/scoperto:** Scoperto al 10% con il minimo di € 1.000,00 ed il massimo del 2% del  
massimale assicurato

5. **Introiti:** Fino a 50.000,00 €

6. **Retroattività:** 1 Anno

7. **Broker:** Cogestass Srl

8. **Condizioni particolari aggiuntive:**

A. RETROATTIVITA' ILLIMITATA

B. SCOPERTO

9. **Condizioni speciali:** NESSUNA

NON OPERANTE  
OPERANTE

Data \_\_\_\_\_

L'Assicurato/Contraente



## Assicurazione di Responsabilità Civile degli Amministratori di stabili

### Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

Documento predisposto a cura di: INSURANCE PLACEMENT AGENCY S.r.l. registrato in Italia. INSURANCE PLACEMENT AGENCY S.r.l. è autorizzato da IVASS Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni. Numero di registrazione: A000196979.

*Il presente documento fornisce un riepilogo della copertura assicurativa, delle esclusioni e dei limiti. I termini e le condizioni integrali della presente assicurazione, compresi i limiti generali di polizza, possono essere consultati nel documento di polizza, ottenibile a richiesta presso il proprio intermediario assicurativo. Presso il proprio intermediario assicurativo sono disponibili anche altre informazioni precontrattuali.*

### Che tipo di assicurazione è?

Il prodotto denominato "Polizza Responsabilità Civile di Amministratori di stabili" è un'assicurazione nella forma di "claims made" e copre esclusivamente le richieste di risarcimento formulate per la prima volta nei confronti dell'Assicurato durante il periodo di validità della garanzia e che si riferiscono a fatti verificatisi non oltre il periodo di retroattività indicato in polizza.

|  <b>Che cosa è assicurato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  <b>Che cosa non è assicurato?</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>✓ Responsabilità civile professionale</li><li>✓ Smarrimento, distruzione, deterioramento documenti o titoli non al portatore</li><li>✓ Sanzioni, multe e ammende</li><li>✓ Responsabilità civile personale dei collaboratori facente parte dello studio ed iscritti al relativo albo professionale, ove previsto anche dei praticanti</li><li>✓ Responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto dei suoi dipendenti</li><li>✓ Danni a terzi in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione alla proprietà o conduzione dei locali adibiti a studio professionale</li><li>✓ Danni arrecati a terzi dai collaboratori e dal personale dipendente</li><li>✓ Danni a terzi determinato da dipendenti o collaboratori in relazione alla guida di mezzi di proprietà dell'assicurato</li><li>✓ Smarrimento chiavi solo se indicato nel modulo</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>✗ Perdite patrimoniali, denaro, preziosi o titoli al portatore</li><li>✗ Sanzioni, multe o ammende, sanzioni amministrative</li><li>✗ Perdite patrimoniali derivanti mancato o ritardato avvio attività</li><li>✗ Ritardo o mancato pagamento dei premi</li><li>✗ Danni che derivano dal sistema informatico</li><li>✗ Certificazione dei bilanci delle S.p.A.</li><li>✗ Risarcimenti già presentati all'Assicurato prima dell'inizio della validità della garanzia</li><li>✗ Sinistri colposi posti in essere prima alla data di retroattività nella presente polizza</li><li>✗ Nuove attività professionali entrati in vigore successivamente alla data di stipulazione del contratto</li><li>✗ Danni causati a qualsiasi atto di terrorismo</li><li>✗ Muffa o amianto</li><li>✗ Morte o lesioni personali o perdita o danneggiamento dei beni materiali</li><li>✗ Dalla esazione di affittanze</li><li>✗ Incarichi di lavori di manutenzione riparazione o rinnovamento ad un'impresa non dotata di idonea copertura per la Responsabilità civile verso terzi</li></ul> |



### Ci sono limiti di copertura?

- ! Scoperto di polizza, massimali e franchigie
- ! Errori od omissioni commessi successivamente alla data di retroattività
- ! Danni derivanti fatti dolosi del contraente o dell'assicurato, le richieste di risarcimento avanzate
- ! Fatti o comportamenti verificatisi prima del periodo di polizza, successivamente la scadenza del periodo di polizza e fatti illeciti omessi prima del periodo di retroattività.



### Dove vale la copertura?

L'assicurazione vale nel territorio indicato nel modulo della polizza.



### Che obblighi ho?

- pagare il premio;
- Alla sottoscrizione del contratto, fornire alla Compagnia informazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare
- nel corso del contratto, fornire alla Compagnia o all'intermediario informazioni in merito ai mutamenti che comportano un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato
- Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del codice civile
- alla sottoscrizione del contratto e successivamente, informare la Compagnia della esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per il medesimo rischio e, in caso di sinistro, darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi degli artt. 1910 e 1913 del codice civile.  
L'omesso avviso può comportare la perdita totale del diritto all'Indennizzo
- in caso di sinistro, informare la Compagnia mediante lettera raccomandata, tempestivamente.
- L'omesso o ritardato avviso può comportare la perdita totale del diritto all'Indennizzo
- in caso di sinistro, collaborare con la Compagnia in base a quanto prescritto dal contratto



### Quando e come devo pagare?

Il premio ha periodicità annuale e deve essere pagato al momento della sottoscrizione del contratto. Il premio è comprensivo delle imposte ed è interamente dovuto per tutta la durata del contratto secondo le modalità e i termini previsti dalla scheda.

### Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del giorno di pagamento ferme le successive scadenze.



### Come posso disdire la polizza?

La polizza si può disdire mediante lettera raccomandata inviata con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni prima della data della scadenza annuale. In mancanza di disdetta da una delle parti, il Certificato sarà rinnovato per un anno e così successivamente. Il rinnovo avverrà in forma espressa con rilascio di un modulo di copertura e quietanza del premio



# Polizza di Responsabilità Civile Professionale degli Amministratori di Stabili

## Documento precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi Danni (DIP aggiuntivo Danni)

Compagnia assicurativa: Lloyd's Insurance Company S.A.

Intermediario in veste di Manufacturer de facto: Insurance Placement Agency S.r.l.

Prodotto: RC Professionale degli Amministratori di stabili

Numero di versione di DIP Aggiuntivo Danni: 01

Data di realizzazione del DIP Aggiuntivo Danni: 01-09-2020

Il DIP Aggiuntivo Danni è l'ultimo disponibile.

### Assicurazione di Responsabilità Civile Professionale degli Amministratori di Stabili

Documento predisposto a cura di: INSURANCE PLACEMENT AGENCY S.r.l. registrato in Italia. INSURANCE PLACEMENT AGENCY S.r.l. è autorizzato ad esercitare l'attività di distribuzione assicurativa da IVASS Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Numero di registrazione: A000196979.

**Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.**

**Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.**

Lloyd's Insurance Company S.A. è una società Belga a responsabilità limitata avente sede a Bastion Tower, Marsveldplein 5, 1050 Bruxelles, Belgio. È soggetta alla vigilanza della Banca Nazionale del Belgio dalla quale ha ricevuto autorizzazione all'esercizio Nr. 3094.

Sito web: [www.lloydsbrussels.com](http://www.lloydsbrussels.com);

E-mail: [lloydsbrussels@lloyds.com](mailto:lloydsbrussels@lloyds.com);

Telefono: +32 (0)2 227 3939

Lloyd's Insurance Company S.A. è autorizzata ad operare in Italia sottoscrivendo rischi in regime di Stabilimento ed in Libera Prestazione di Servizi. La sede legale della Lloyd's Insurance Company S.A. in Italia è Corso Garibaldi n. 86 – 20121 Milano.

E-mail: [informazioni@lloyd's.com](mailto:informazioni@lloyd's.com); Telefono: +39 02 6378 8870

Il patrimonio azionario di Lloyd's Insurance Company S.A. è di EUR 300,4 milioni, ed è interamente capitale sociale. Il requisito patrimoniale di solvibilità della società (SCR) è pari a EUR 153,4 milioni e l'importo dei fondi propri ammissibili a copertura dell'SCR è pari a EUR 246,4 milioni. Il coefficiente di solvibilità della società è pari al 161%. Il suo requisito patrimoniale minimo (MCR) è pari a EUR 38,4 milioni e l'ammontare dei fondi propri ammissibili a copertura dell'MCR è di EUR 228,5 milioni. La relazione sulla solvibilità e sulla situazione finanziaria di Lloyd's Insurance Company S.A. è disponibile su [www.lloydsbrussels.com/about/lloyds-brussels-hub/](http://www.lloydsbrussels.com/about/lloyds-brussels-hub/)

**Al contratto si applica la legge italiana**



**Che cosa è assicurato?**

**Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP, si forniscono ulteriori informazioni**

**Questa assicurazione è prestata nella forma di "Claims Made".**

**Condizioni**

Ad integrazione di quanto riportato nel DIP, nel presente Certificato sono comprese in garanzia le seguenti

| Particolari                         | attività di seguito riportate:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attività di gestione</b>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ gestione degli affitti (fatturazione canoni di locazione e spese condominiali, applicazione aumenti secondo l'indicizzazione applicabile, pagamento spese condominiali)</li> <li>➤ redazione di un rendiconto di gestione per la proprietà</li> <li>➤ invio di solleciti di pagamento, messe in mora ed ingiunzioni di pagamento (predisposizione del dossier per il consulente legale)</li> <li>➤ regolarizzazione delle formalità fiscali per il pagamento delle imposte, per i canoni soggetti ad IVA</li> <li>➤ cura dei rapporti con gli Enti preposti per la sottoscrizione delle utenze (elettricità, telefono, gas ecc..)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Amministrazione condominiale</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ gestione corrente (pagamento dei fornitori, tenuta della contabilità generale del condominio, redazione preventivi / consuntivi di gestione, richiesta incasso acconti spese)</li> <li>➤ convocazione e tenuta assemblee condominiali</li> <li>➤ visite e ispezioni periodiche dell'immobile per la verifica dello stato di conservazione, il livello di pulizia e il regolare funzionamento degli impianti</li> <li>➤ presa in carico di eventuali guasti, malfunzionamenti o anomalie</li> <li>➤ richiesta di preventivi, verifica della corretta esecuzione dei lavori e degli importi fatturati</li> <li>➤ conferimenti incarichi per lavori di manutenzione, riparazione e rinnovamento delle parti comuni (a condizione che l'impresa esecutrice sia dotata di idonea copertura per la Responsabilità Civile Terzi)</li> <li>➤ invio dei consuntivi di chiusura esercizio</li> <li>➤ redazione del preventivo di gestione per gli esercizi futuri</li> <li>➤ gestione sinistri, denunce assicurative, assistenza ai periti, anche in caso di sopralluogo, richiesta e supervisione lavori di riparazione</li> <li>➤ negoziazione contratti con i fornitori e pagamento fatture</li> <li>➤ analisi di fattibilità per ottimizzazione costi (utenze, pulizie e materiali di consumo, personale, manutenzione impianti ecc..)</li> <li>➤ gestione del personale e pagamento stipendi, dichiarazioni amministrative, pagamento contributi ecc..esclusa l'attività di contributi paghe</li> <li>➤ espletamento di tutte le formalità necessarie presso le varie Amministrazioni e autorità competenti</li> </ul> |

### Quali opzioni / personalizzazioni è possibile attivare?

| ESTENSIONI DELL'EFFICACIA TEMPORALE                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Retroattività illimitata</b>                                                             | Qualora sia stato pagato il relativo premio aggiuntivo l'assicurazione vale per le richieste presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione qualunque sia l'epoca in cui è stato commesso il fatto che ha dato origine alla richiesta di risarcimento.<br>Tuttavia, per i fatti e/o comportamenti anteriori alla stipula della presente polizza, l'assicurazione viene contattata limitatamente ed esclusivamente per le responsabilità in relazione alle quali l'Assicurato non abbia ricevuto alla data di stipula richiesta risarcitoria alcuna e se l'Assicurato non abbia avuto percezione, notizia o conoscenza per colpa dell'Assicurato del fatto o comportamento anteriore alla stipula della polizza esclude, del pari, l'operatività della copertura assicurativa. |
| <b>Protezione degli Eredi in caso di decesso</b>                                            | In caso di cessazione dell'attività professionale per morte dell'Assicurato durante il periodo di assicurazione, l'assicurazione è altresì operante a protezione degli eredi legittimi per i sinistri denunciati ai Sottoscrittori nei cinque anni successivi alla cessazione del periodo di assicurazione, purché i sinistri siano afferenti a Atti illeciti dell'Assicurato posti in essere durante il periodo di efficacia dell'assicurazione stessa, nessun premio è richiesto per tale estensione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Cessazione dell'attività del singolo professionista (non valida per studi associati)</b> | Nel caso di cessazione dell'attività professionale dell'Assicurato durante il Periodo di Assicurazione con cancellazione dall' Albo, Ruolo o Registro professionale per raggiunti limiti di età o malattia e comunque non dipendente da radiazione o sospensione, l'Assicurato ha la facoltà di invocare che l'Assicurazione sia operante per i sinistri denunciati ai Sottoscrittori nei di cinque anni successivi alla data di scadenza del Periodo di Assicurazione, purché i sinistri siano afferenti ad atti illeciti dell' Assicurato posti in essere durante il periodo di efficacia dell'assicurazione stessa.<br>Il premio richiesto per tale estensione sarà pari al 100% dell'ultimo premio pagato;                                                                                                                    |
| <b>Scioglimento, fusione o</b>                                                              | Nel caso in cui durante il periodo di assicurazione l'attività professionale dell'Assicurato cessi per scioglimento dell'Associazione professionale, oppure per fusione o incorporazione dello Studio o della                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>incorporazione</b> | Società Assicurata oppure per messa in liquidazione anche volontaria della Società Assicurata, i Sottoscrittori avendo valutato il rischio, possono concordare con l'assicurato che l'assicurazione sia operante per i sinistri denunciati ai Sottoscrittori per un periodo di tre anni successivi alla data di scadenza del periodo di assicurazione, purché i sinistri siano afferenti Atti Illeciti dell'Assicurato posti in essere durante il periodo di efficacia dell'assicurazione stessa.<br>Il premio richiesto per tale estensione sarà pari al 150% dell'ultimo premio pagato. |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



#### Che cosa non è Assicurato?

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ulteriori esclusioni</b> | Non si darà luogo al pagamento di sinistri conseguenti una perdita diretta o indiretta a causa di: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ qualsiasi investimento o consulenza finalizzata agli investimenti di fondi della clientela</li> <li>➤ qualsiasi ispezione o valutazione delle condizioni di un immobile che debba essere eseguita di norma da personale specializzato</li> <li>➤ ogni responsabilità per violazione di qualsiasi norma fiscale, concorrenza o anti-trust</li> <li>➤ inquinamento o contaminazione, incluso il rumore, campi elettromagnetici, radiazioni e onde radio</li> <li>➤ lavoro di personale da Voi forniti a un cliente, a meno che non ci sia stata violazione del dovere di diligenza</li> <li>➤ qualsiasi lavoro quando non si siano adottate misure ragionevoli per assicurarsi che il committente ha, e mantiene idonea assicurazione di responsabilità civile con un assicuratore rispettabile</li> </ul> |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



#### Ci sono limiti di copertura?

L'Assicuratore si obbliga entro il limite del massimale e fatta salva la franchigia applicabile a rispettare i propri impegni con il contraente.

L'assicurazione prevede dei limiti di indennizzo per qualsiasi importo dovuto dall'Assicuratore agli Assicurati ai sensi del presente Certificato.

Per ulteriori esclusioni e limitazioni, si rimanda alle Condizioni di Polizza ed alle informazioni in essa contenute.



#### Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aggravamento e diminuzione del Rischio</b> | Il Contraente e/o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni gravamento del rischio, non comunicandoli o non accettati dagli Assicuratori possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Cosa fare in caso di sinistro</b>          | Il sinistro va denunciato perentoriamente entro il termine di dieci (10) giorni dalla data in cui l'Assicurato ne è venuto a conoscenza, l'Assicurato dovrà fornire notizie e dati quanto più dettagliati possibile, per agevolare gli Assicuratori in un intervento tempestivo e adeguato alle esigenze del singolo caso.<br>La mancata comunicazione all'Assicuratore, di una richiesta di risarcimento, produrrà gli effetti di cui all'art. 1915 del Codice Civile.                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Dichiarazioni inesatte o reticenti</b>     | Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o Assicurato relative a circostanze originarie o sopravvenute che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ( artt- 1892, 1893, 1894, 1898 C.C.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Obblighi dell'Impresa</b>                  | L'Assicuratore assume, fino a quando ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, via civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico dell'Assicuratore le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza, Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese sostenute vengono ripartite fra gli Assicuratori e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. |



### Quando e come devo pagare?

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pagamento del Premio</b> | <p>Il Contraente può effettuare il pagamento del premio all'Intermediario attraverso assegni bancari, postali o circolari muniti della clausola di non trasferibilità, bonifici e altri mezzi di pagamento postale o bancario, sistemi di pagamento elettronico.</p> <p>Per i contratti di assicurazione contro i danni, il divieto riguarda i premi di importo superiore a settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.</p> |
| <b>Diritto di Rivalsa</b>   | In di caso di pagamento somme da parte degli Assicuratori, ove previsto dal contratto, essi saranno surrogati nei diritti del Contraente/Assicurato nei confronti dei terzi responsabili. Quanto ai presupposti e agli effetti dell'esercizio da parte degli Assicuratori dei diritti di surrogazione si rinvia alla polizza nel dettaglio.                                                                                           |



### Quando comincia la copertura e quando finisce?

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Durata</b>                    | Il periodo di copertura è indicato nel certificato, e comunque in linea generale l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Qualora il Contraente non pagasse i premi o le rate di premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze. |
| <b>Limitazioni ed esclusioni</b> | Il contratto prevede una serie di limitazioni ed esclusioni della copertura assicurativa, nonché l'ipotesi di sospensione della stessa che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo, come disciplinato negli art. delle condizioni di assicurazione cui si rinvia per maggior dettaglio                                                                                                                                                                                                   |



### Come posso disdire la polizza?

|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Diritto di Recesso</b>                                 | <p>Dopo ogni denuncia di sinistro e sino al sessantesimo (60) giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle Parti avrà diritto di recedere dal contratto con preavviso di trenta (30) giorni.</p> <p>Nel caso in cui a recedere siano gli Assicuratori, verrà rimborsata al Contraente, entro quindici (15) giorni dalla data di efficacia del recesso, la quota del premio relativa al periodo di rischio non corso, esclusa soltanto l'imposta.</p> |
| <b>Prescrizione e decadenza dei diritti del contratto</b> | Ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile, i diritti derivanti dal Contratto si prescrivono entro 2 (due) anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell'assicurazione per responsabilità civile il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro quest'azione                                                                                                             |



### A chi è rivolto questo prodotto?

Questo prodotto è rivolto persone fisiche che ricoprono la carica di amministratori di stabili, studi associati, giovani professionisti


**Quali costi devo sostenere?**

La quota parte percepita in media dagli intermediari è pari al 20% del Premio Netto, l'aliquota imposta è pari al 22,25% ed è posta a carico del Contraente / Assicurato

**COME PRESENTARE RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?**

|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>All'impresa assicuratrice</b>                                                                                                                                      | <p>Eventuali reclami riguardanti la gestione del rapporto contrattuale devono essere inoltrati per iscritto a:<br/> Ufficio Reclami<br/> Lloyd's Insurance Company S.A.<br/> Corso Garibaldi n. 86<br/> 20121 Milano (MI)<br/> Fax: +39 02 63788857<br/> E-mail: <a href="mailto:lloydsbrussels.servizioreclami@lloyds.com">lloydsbrussels.servizioreclami@lloyds.com</a><br/> <a href="mailto:Lloydsbrussels.servizioreclami@pec.lloyds.com">Lloydsbrussels.servizioreclami@pec.lloyds.com</a></p> <p>Conferma di ricezione verrà fornita per iscritto tempestivamente. Un riscontro scritto al reclamo verrà fornito entro quarantacinque (45) giorni di calendario dalla presentazione del reclamo</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>All'IVASS</b>                                                                                                                                                      | <p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma Fax 06.42133.206 - PEC: <a href="mailto:tutela.consumatore@pec.ivass.it">tutela.consumatore@pec.ivass.it</a>, corredando l'esposto con copia del reclamo già inoltrato all'Impresa ed il relativo riscontro. Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a>, alla sezione "Per i Consumatori – RECLAMI – Guida".</p> <p>I reclami indirizzati per iscritto all'IVASS contengono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;</li> <li>b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;</li> <li>c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;</li> <li>d) copia del reclamo presentato alla Società e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;</li> </ul> <p>ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.</p> |
| <b>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Arbitrato</b>                                                                                                                                                      | La risoluzione di eventuali controversie tra le parti (Assicuratore e Assicurato / Aderente alla Polizza Convezione) potrà essere eseguita tramite Arbitrato (Codice di Procedura Civile (libro IV, titolo VIII, artt. 806-840), ferma la possibilità per le parti di ricorrere all'Autorità Giudiziaria. Il Foro competente per qualsiasi controversia si intende esclusivamente quello nella cui giurisdizione è ubicata la sede dell'Assicurato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Mediazione</b>                                                                                                                                                     | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a> . (Legge 9/8/2013, n. 98).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Negoziazione Assistita</b>                                                                                                                                         | Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Altri Sistemi Alternativi di Risoluzione delle Controversie</b>                                                                                                    | Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere, i reclami presentati all'IVASS possono essere indirizzati direttamente al sistema di risoluzione delle controversie all'estero, richiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o l'applicazione della normativa applicabile.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

**AVVERTENZA**

**PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE MA NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO**



Sede legale in Bostion Tower, Marsveldplein 5, 1050 Bruxelles, Belgio.  
Tel. +32 (0) 2 2273939 - e-mail [lloydsbrussels@lloyds.com](mailto:lloydsbrussels@lloyds.com) - [www.lloydsbrussels.com](http://www.lloydsbrussels.com).

## **CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE AMMINISTRATORI DI STABILI**

**IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO, CONTENENTE:**

- a) Nota informativa;**
- b) Condizioni di assicurazione;**
- c) Glossario;**
- d) Modulo di proposta.**

**DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL  
CONTRATTO O DOVE PREVISTO DELLA PROPOSTA DI ASSICURAZIONE.**

**PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA.**

---

1 - Autorizzati ad operare in Italia in regime di Stabilimento e Libera Prestazione di Servizi, soggetti al controllo della Banca Nazionale del Belgio, dalla quale ha ricevuto autorizzazione all'esercizio n. 3094.

a) **NOTA INFORMATIVA**

**La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.**

**Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza**

**A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE**

**1. Informazioni generali**

- a. Dal 01 gennaio 2019 i Lloyd's hanno costituito una compagnia di assicurazioni operativa a Bruxelles denominata "Lloyd's Insurance Company S.A" (per brevità Lloyd's Bruxelles) per operare in EU. Lloyd's Bruxelles ha 19 uffici in tutta Europa, oltre ad una presenza nel Regno Unito, ed è autorizzata e regolamentata dalla Banca Nazionale del Belgio, la locale autorità di controllo sulle assicurazioni, e regolamentata dalla Financial Services and Markets Authority (FSMA) (Rif. 3094), i numeri di registrazione dell'impresa sono disponibili su [www.nbb.be](http://www.nbb.be);

Lloyd's Bruxelles ha sede legale in Bastion Tower, Marsveldplein 5, 1050 Bruxelles, Belgio e registrata presso la Banque -Carrefour des Entreprises / Kruispuntbank van Ondernemingen con il numero 682.594.839 RLE (Bruxelles)

- b. Il recapito telefonico, l'indirizzo e-mail e il sito internet di Lloyd's Bruxelles sono, rispettivamente: +32(0)2 227 3939, [lloydsbrussels@lloyds.com](mailto:lloydsbrussels@lloyds.com); e [www.lloydsbrussels.com](http://www.lloydsbrussels.com).

**2. Informazioni sulla situazione patrimoniale di Lloyd's Bruxelles**

- c. Il patrimonio azionario di Lloyd's Insurance Company S.A. è di EUR 201.412.500,00, ed è interamente capitale sociale. Il requisito patrimoniale di solvibilità della società (SCR) è pari a EUR 23.686.189,54 e l'importo dei fondi ammissibili a copertura dell'SCR è pari a EUR 169.168.344,09. Il coefficiente di solvibilità della società è pari al 714%. Il suo requisito patrimoniale minimo MCR è di EUR 165.615.415,66. La relazione sulla solvibilità e sulla situazione finanziaria di Lloyd's Insurance Company S.A. è disponibile su [www.lloydsbrussels.com/about/lloyds-brussels-hub/](http://www.lloydsbrussels.com/about/lloyds-brussels-hub/)

**B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO**

**Rinnovo del contratto**

**AVVERTENZA:** ad eccezione delle ipotesi in cui sia stata inserita in polizza apposita clausola derogatoria, In mancanza di disdetta da entrambe le parti, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni della scadenza annuale, il presente Certificato sarà rinnovato per un anno e così successivamente il rinnovo avverrà in forma espressa con rilascio di un modulo di copertura e quietanza del premio e previa dichiarazione di non cambiamento del rischio.

Nel caso in cui una CIRCOSTANZA e/o una RICHIESTA DI RISARCIMENTO sia stata notificata agli ASSICURATORI, la POLIZZA non potrà essere rinnovata automaticamente.

Si rinvia per maggior dettaglio alla disciplina degli specifici articoli delle condizioni di assicurazione.

### **3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni**

#### Coperture assicurative

Il contratto permette di assicurarsi contro i rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività professionale indicata in polizza.

Si rinvia per la disciplina specifica agli articoli delle condizioni di assicurazione di seguito indicati.

#### COSA ASSICURA

- SEZIONE A: Assicurazione della Responsabilità Civile Professionale: "Oggetto della assicurazione"
- SEZIONE B: Assicurazione della Responsabilità Civile Rischi Diversi: "Oggetto della assicurazione"
- SEZIONE C: Norme comuni alle Sezioni A e B : " Inizio e termine della garanzia Claims Made"

#### CONDIZIONI PARTICOLARI:

"Oggetto dell'assicurazione"

#### Limitazioni ed esclusioni

AVVERTENZA Il contratto prevede una serie di limitazioni ed esclusioni della copertura assicurativa, nonché ipotesi di sospensione della stessa, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo, come disciplinato negli Art. delle condizione di Assicurazione, Cui si rinvia per maggior dettaglio.

NORME COMUNI ALLE SEZIONI A E B: "Delimitazioni dell'Assicurazione", "Regolazione del Premio"

NORME GENERALI: "Dichiarazioni relative alla circostanze del rischio", " Decorrenza delle garanzie e pagamento del premio", " Estensione territoriale", " Altre assicurazioni ", " Modifiche dell'assicurazione".

#### CONDIZIONI PARTICOLARI:

"Esclusioni"

#### CONDIZIONI DI OPERATIVITA' DELLE GARANZIE:

AVVERTENZA Nel contratto le garanzie vengono prestate entro il limite dei massimali e/o delle somme assicurate prescelte; si rammenta inoltre che può essere prevista l'applicazione di scoperti e/o franchigia in sede di corresponsione dell'indennizzo.

Per Maggior dettaglio si rinvia agli articoli che di seguito si riportano.

Condizioni di assicurazione:

#### COSA ASSICURA

- SEZIONE A: Assicurazione della Responsabilità Civile Professionale: "Limiti di indennizzo"
- SEZIONE B: Assicurazione della Responsabilità Civile Rischi Diversi: "Limiti di indennizzo"
- CONDIZIONI PARTICOLARI

Esemplificazione dell'applicazione di scoperto e/o franchigia

- Franchigia 250 Euro
  - Danno accertato 1.000 euro
  - Danno liquidato 750 euro
- Scoperto 10 %, minimo 500 euro
  - Danno accertato 8.000 euro



- Scoperto 10% = 800
- Danno liquidato = 8.000 – 800 = 7.200 euro
  
- Danno accertato 1.000 euro
- Scoperto 10% = 100 = si applica scoperto minimo
- Danno liquidato = 1.000 – 500 = 500 euro

#### **4. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio**

AVVERTENZA Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze originarie o sopravvenute che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 C.C.).

#### **5. Aggravamento e diminuzione del rischio**

Il Contraente e/o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni aggravamento del Rischio. Gli aggravamenti di Rischio non comunicati o non accettati dagli Assicuratori possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la cessazione dell'Assicurazione ai sensi dell'Art. 1898 C.C.. Si rimanda alla lettura delle condizioni di Polizza.

#### **6. Pagamento del premio**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze. Si concorda che ogni pagamento, purché eseguito dal Contraente entro il termine di scadenza dell'obbligazione presso il Corrispondente al quale è assegnato il contratto, costituisce atto liberatorio.

Gli intermediari possono ricevere dal contraente, a titolo di pagamento dei premi assicurativi (D.Lgs. 7 settembre 2005, N. 209 – Codice delle assicurazioni private):

- a. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati all'impresa per conto della quale operano o a quella di cui sono distribuiti i contratti, oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
- b. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati alla precedente lettera a).

Per i contratti di assicurazione contro i danni, di cui all'articolo 2, comma 3 del decreto, il divieto riguarda i premi di importo superiore a settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.

Avvertenza: L'intermediario può discrezionalmente applicare sconti commerciali rispetto al premio di tariffa pur sempre entro limiti e vincoli predeterminati dall'Impresa, l'intermediario può discrezionalmente limitare l'entità degli accessori applicati.

#### **7. Rivalse**

AVVERTENZA In caso di pagamento di somme da parte degli Assicuratori ai sensi del Contratto ed ove previsto dal contratto e o dalla legge applicabile, essi saranno surrogati, fino alla concorrenza dell'ammontare delle somme pagate e delle spese sostenute, nei diritti del Contraente/Assicurato nei confronti dei terzi responsabili.

Quanto ai presupposti e agli effetti dell'esercizio da parte degli Assicuratori dei diritti di surrogazione si rinvia alla polizza nel dettaglio.

## **8. Diritto di recesso**

AVVERTENZA Dopo ogni denuncia di sinistro e sino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo ciascuna delle Parti avrà diritto di recedere dal contratto con preavviso di 30 giorni.

Nel caso in cui a recedere siano gli Assicuratori verrà rimborsata al Contraente, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, la quota del premio relativa al periodo di rischio non corso, esclusa soltanto l'imposta.

Per gli aspetti di dettaglio si rinvia a quanto previsto dalla polizza nel dettaglio.

## **9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto**

Ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile, i diritti derivanti dal Contratto si prescrivono entro 2 (due) anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell'assicurazione per responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro quest'azione.

## **10. Legge applicabile al contratto**

Il Contratto è regolato dalla legge italiana.

Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alle condizioni di polizza nel dettaglio

## **11. Regime fiscale**

L'aliquota d'imposta è pari al 22.25% ed è posta a carico del Contraente/Assicurato.

## **C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI**

### **12. Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo**

AVVERTENZA Il contratto prevede obblighi relativi a modalità e termini per la denuncia dei sinistri ed eventuali spese per la ricerca e stima del danno. Si rinvia per gli aspetti di dettaglio alla disciplina specifica degli specifici articoli di polizza.

### **13. Reclami**

Ogni reclamo relativo alla gestione del Contratto d'Assicurazione o alla liquidazione dei sinistri dovrebbe essere indirizzato a:

#### **Ufficio Reclami**

**Lloyd's Insurance Company S.A.**

**Corso Garibaldi n. 86 – 20121 Milano**

**e-mail:** [lloydsbrussels.servizioreclami@lloyds.com](mailto:lloydsbrussels.servizioreclami@lloyds.com)

[lloydsbrussels.servizioreclami@pec.lloyds.com](mailto:lloydsbrussels.servizioreclami@pec.lloyds.com)

Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo, oppure decorsi 45 giorni senza che sia stato dato riscontro al reclamo, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma Fax 06.42133.206 - PEC: [tutela.consumatore@pec.ivass.it](mailto:tutela.consumatore@pec.ivass.it), corredando l'esposto con copia del reclamo già inoltrato all'Impresa ed il relativo riscontro.

Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito [www.ivass.it](http://www.ivass.it), alla sezione "Per i Consumatori – RECLAMI – Guida".

La procedura di reclamo fa salvo il diritto di promuovere azioni legali o iniziare procedure alternative di risoluzione delle controversie, in conformità alle previsioni contrattuali.

**14. Arbitrato**

Ferma restando la facoltà di ricorso al giudice ordinario competente, le controversie che dovessero sorgere tra le Parti potranno essere decise – previo accordo scritto tra le Parti stesse - a mezzo di arbitrato rituale o irrituale.

AVVERTENZA Il Contraente/Assicurato potrà in ogni caso rivolgersi all'Autorità giudiziaria. Al riguardo si rinvia a quanto previsto delle Condizioni Generali di Assicurazione.

\*\*\*\*\*

Si sottolinea che la presente Nota Informativa non sostituisce né integra le i termini e condizioni e le clausole di cui alle Condizioni Generali e Condizioni Speciali. La presente Nota Informativa non integra né ha la funzione di interpretare o modificare il contenuto di Condizioni Generali e le Condizioni Speciali. Le Condizioni Generali e le Condizioni Speciali contengono e racchiudono l'intero accordo tra le parti e in caso di contrasto o anche semplice non integrale identità tra il contenuto della presente Nota Informativa e le Condizioni Generali e le Condizioni Speciali, varrà esclusivamente quanto previsto da queste ultime.

Si raccomanda pertanto – data anche la natura e la complessità della copertura – una attenta lettura ed analisi di tali Condizioni Generali e Condizioni Speciali.

\*\*\*\*\*

Gli assuntori di rischi assicurativi di Lloyd's Bruxelles sono responsabili della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

**Firmato:**

**dai Lloyd's che assumono il rischio di cui al presente contratto**

## GLOSSARIO

**"ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DEL PROFESSIONISTA"**

Nel seguito sono elencate le principali definizioni utilizzate nella Polizza ai fini di una migliore comprensione del contratto. Le definizioni relative a termini espressi al singolare valgono, con significato al plurale, anche per i medesimi termini espressi al plurale.

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ASSICURAZIONE:</b>             | il contratto di assicurazione;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>POLIZZA</b>                    | il documento che prova l'assicurazione;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>MODULO DELLA SPECIFICA:</b>    | il documento, nel quale figurano i dettagli richiamati nel testo;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>CONTRAENTE:</b>                | il soggetto che stipula l'assicurazione;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>ASSICURATO:</b>                | il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>ASSICURATORI:</b>              | La Compagnia Lloyd's Insurance Company S.A. Bastion Tower, Marsveldplein 5, 1050 Bruxelles, Belgio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>PREMIO:</b>                    | la somma dovuta dal Contraente agli Assicuratori;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>RISCHIO:</b>                   | la probabilità che si verifichi il sinistro;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>SINISTRO:</b>                  | la richiesta di risarcimento in relazione ed in conseguenza dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>RICHIESTA DI RISARCIMENTO:</b> | qualsiasi comunicazione scritta o procedura legale (citazione in giudizio o altre domande giudiziali dirette o riconvenzionali), proveniente da terzi nei confronti dell'Assicurato per Danni o Perdite patrimoniali per le quali è prestata l'Assicurazione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>CIRCOSTANZA:</b>               | <p>a) qualsiasi manifestazione dell'intenzione di avanzare una RICHIESTA DI RISARCIMENTO nei confronti di un ASSICURATO;</p> <p>b) qualsiasi rilievo o contestazione diretti, scritti, espressi, riguardanti la condotta di un ASSICURATO, da cui possa trarne origine una RICHIESTA DI RISARCIMENTO;</p> <p>c) qualsiasi errore, omissione, atto o fatto di cui un ASSICURATO sia a conoscenza e che potrebbe ragionevolmente dare luogo ad una RICHIESTA DI RISARCIMENTO nei suoi confronti;</p> <p>d) un'intimazione dell'intenzione di avanzare una RICHIESTA DI RISARCIMENTO nei confronti di qualsiasi ASSICURATO;</p> <p>e) qualsiasi specifica e conosciuta critica, qualsiasi disputa diretta od indiretta (anche se non motivata) espressa od implicita, relativa alla prestazione di qualsiasi ASSICURATO o di un soggetto di cui CONTRAENTE sia responsabile, che possa dar luogo ad una PERDITA o un danno a TERZI;</p> <p>f) qualsiasi atto, documento ufficiale, lettera di diffida che contenga un'istanza di risarcimento e/o un espresso riferimento ad uno o più ASSICURATI</p> |
| <b>INDENNIZZO:</b>                | la somma dovuta dagli Assicuratori in caso di sinistro;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>SCOPERTO:</b>                  | la somma, espressa in misura percentuale, che dedotta dalla liquidazione, rimane a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>FRANCHIGIA:</b>                | la somma, espressa in valore assoluto, che dedotta dalla liquidazione, rimane a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>DANNI MATERIALI:</b>           | morte, lesioni personali, distruzione o deterioramento di cose;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>PERDITE PATRIMONIALI:</b>      | il pregiudizio economico che non sia conseguenza di morte, lesioni personali, distruzione o deterioramento di cose;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>INTROITI:</b>                  | il volume di affari relativo all'attività oggetto dell'assicurazione dichiarato in polizza al netto dell'I.V.A. e delle cessioni di beni ammortizzabili                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>CORRISPONDENTE:</b>            | il soggetto che emette ed amministra il contratto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>AGENTE / BROKER:</b>           | l'intermediario (persona fisica o giuridica) iscritto al RUI ove indicato nel Modulo della Specifica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

Per le ulteriori definizioni si rinvia alla sezione Definizioni della polizza  
Condizioni di assicurazione

**ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DEL PROFESSIONISTA****AMMINISTRATORI DI STABILI**

La presente Assicurazione è stipulata nella forma "Claims Made", vale a dire a copertura dei reclami avanzati nei confronti dell'Assicurato e notificati agli Assicuratori per la prima volta durante il periodo di validità della garanzia e che si riferiscano a fatti verificatisi non oltre il periodo di retroattività indicato nel Modulo della Specifica

**SOMMARIO****DEFINIZIONI****NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE****SEZIONE A - Assicurazione della responsabilità civile professionale**

Art. 1 Oggetto dell'assicurazione

Art. 2 Rischi esclusi dall'assicurazione

**SEZIONE B - Assicurazione della responsabilità civili e rischi**

diversi Art. 3 Oggetto dell'assicurazione

**SEZIONE C - Norme comuni alle Sezioni A e B**

Art. 4 Limiti di indennizzo - Franchigia o Scoperto

Art. 5 Inizio e termine della garanzia - Claims Made

Art. 6 Estensioni dell'efficacia temporale

Art. 7 Delimitazioni dell'assicurazione

Art. 8 Gestione delle vertenze di danno - spese legali

Art. 9 Calcolo del premio

Art. 10 Comportamento in caso di sinistro

Art. 11 Studio Associato - Persone Assicurate

Art. 12 Giovani Professionisti (Valida solo per il caso di assicurato persona fisica)

**Norme generali**

Art. 13 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Art. 14 Decorrenza delle garanzie e pagamento del premio

Art. 15 Oneri fiscali

Art. 16 Rinnovo dell'Assicurazione in forma espressa

Art. 17 Diritto di recesso

Art. 18 Estensione territoriale

Art. 19 Altre assicurazioni

Art. 20 Modifiche dell'assicurazione

Art. 21 Procedimento arbitrale

Art. 22 Rinvio alle norme di legge

Art. 23 Clausola Broker

**CONDIZIONI PARTICOLARI****DEFINIZIONI****ASSICURAZIONE:**

il contratto di assicurazione;

**POLIZZA**

il documento che prova l'assicurazione

**MODULO DELLA SPECIFICA:**

il documento, annesso a questa polizza per farne parte integrante, nel quale figurano i dettagli richiamati nel testo;

**CONTRAENTE:**

il soggetto che stipula l'assicurazione;

**ASSICURATO:**

il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;

**ASSICURATORI:**

Lloyd's Insurance Company S.A.

**PREMIO:**

la somma dovuta dal Contraente agli Assicuratori;

**RISCHIO:**

la probabilità che si verifichi il sinistro;

**SINISTRO:**

la richiesta di risarcimento in relazione ed in conseguenza dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;

**RICHIESTA DI RISARCIMENTO:**

qualsiasi comunicazione scritta o procedura legale (citazione in giudizio o altre domande giudiziali dirette o riconvenzionali), proveniente da terzi nei confronti dell'Assicurato per Danni o Perdite patrimoniali per le quali è prestata l'Assicurazione.

**CIRCOSTANZA:**

- a) qualsiasi manifestazione dell'intenzione di avanzare una RICHIESTA DI RISARCIMENTO nei confronti di un ASSICURATO;
- b) qualsiasi rilievo o contestazione diretti, scritti, espressi, riguardanti la condotta di un ASSICURATO, da cui possa trarne origine una RICHIESTA DI RISARCIMENTO;
- c) qualsiasi errore, omissione, atto o fatto di cui un ASSICURATO sia a conoscenza e che potrebbe ragionevolmente dare luogo ad una RICHIESTA DI RISARCIMENTO nei suoi confronti;
- d) un'intimazione dell'intenzione di avanzare una RICHIESTA DI RISARCIMENTO nei confronti di qualsiasi ASSICURATO;
- e) qualsiasi specifica e conosciuta critica, qualsiasi disputa diretta od indiretta (anche se non motivata) espressa od implicita, relativa alla prestazione di qualsiasi ASSICURATO o di un soggetto di cui CONTRAENTE sia responsabile, che possa dar luogo ad una PERDITA o un danno a TERZI;
- f) qualsiasi atto, documento ufficiale, lettera di diffida che contenga un'istanza di risarcimento e/o un espresso riferimento ad uno o più ASSICURATI

**INDENNIZZO:**

la somma dovuta dagli Assicuratori in caso di sinistro;

**SCOPERTO:**

la somma, espressa in misura percentuale, che dedotta dalla liquidazione, rimane a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro

**FRANCHIGIA:**

la somma, espressa in valore assoluto, che dedotta dalla liquidazione, rimane a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro;

**DANNI MATERIALI:**

morte, lesioni personali, distruzione o deterioramento di cose;

**PERDITE PATRIMONIALI:**

il pregiudizio economico che non sia conseguenza di morte, lesioni personali, distruzione o deterioramento di cose;

**INTROITI:**

il volume di affari relativo all'attività oggetto dell'assicurazione dichiarato in polizza al netto dell'I.V.A. e delle cessioni di beni ammortizzabili

**CORRISPONDENTE:**

il soggetto che emette ed amministra il contratto

**AGENTE / BROKER:**

l'intermediario (persona fisica o giuridica) iscritto al RUI ove indicato nel Modulo della Specifica

## **NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE**

### **Sezione A - Assicurazione della responsabilità civile professionale**

#### **Art. 1- Oggetto dell'Assicurazione**

Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, di perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, compresi i clienti, in conseguenza di errori commessi nell'esercizio dell'attività professionale descritta in polizza, svolta nei termini delle leggi che la regolano.

Sono comprese in garanzia le perdite patrimoniali conseguenti a:

- a) smarrimento, distruzione e deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore, purché non derivanti da furto, rapina o incendio;
- b) sanzioni, multe e ammende inflitte ai clienti dell'Assicurato per errori imputabili all'Assicurato stesso.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto dei suoi dipendenti.

L'assicurazione è inoltre estesa alla responsabilità civile personale dei collaboratori, facenti parte dello studio ed iscritti al relativo albo professionale, se previsto, nonché dei praticanti.

#### **Art. 2- Rischi esclusi dall'Assicurazione**

L'assicurazione non vale per:

- a) le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o di titoli al portatore;
- b) le sanzioni, multe o ammende irrogate direttamente all'Assicurato, nonché per le sanzioni amministrative delle quali l'Assicurato sia coobbligato od obbligato in solido al pagamento;
- c) le perdite patrimoniali derivanti da interruzioni, sospensioni totali o parziali, mancato o ritardato avvio di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi;
- d) le perdite patrimoniali conseguenti a omissioni nella stipulazione o modifica di assicurazioni private o a ritardo o mancato pagamento dei premi;
- e) i danni di qualsiasi natura derivanti, direttamente o indirettamente, anche quale concausa od occasione dal mancato riconoscimento di qualsiasi data come data effettiva di calendario, da parte del sistema informatico e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware di proprietà o meno;
- f) la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla sottoscrizione di relazioni di certificazione dei bilanci delle Società per azioni quotate in borsa;
- g) per richieste di risarcimento già presentate all'Assicurato, o derivanti da fatti e/o circostanze già conosciuti o che avrebbe potuto conoscere usando l'ordinaria diligenza, prima dell'inizio della validità della garanzia;
- h) per ogni sinistro che abbia avuto origine da comportamenti colposi posti in essere anteriormente alla data di retroattività indicata nella presente polizza;
- i) la responsabilità derivante dall'esercizio di nuove attività professionali istituite da leggi o regolamenti entrati in vigore successivamente alla data di stipulazione del contratto;
- l) i danni direttamente o indirettamente causati da, risultanti da o collegati a qualsiasi atto di terrorismo;
- m) le richieste di risarcimento derivanti dalla presenza o le conseguenze, sia dirette che indirette, di muffa tossica o amianto;
- n) i danni conseguenti a morte o lesioni personali o alla perdita o danneggiamento di beni materiali da qualsiasi causa derivati.
- o) dalla esazione di affittanze.
- p) i danni conseguenti a Conferimenti di incarichi per lavori di manutenzione, riparazione e rinnovamento quando affidati ad impresa esecutrice non dotata di idonea copertura per la responsabilità Civile Terzi

### **Sezione B - Assicurazione della responsabilità civili le rischi diversi**

#### **Art. 3- Oggetto dell'Assicurazione**

Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- a) ai sensi di legge per danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i clienti, per morte, lesioni personali, distruzione o deterioramento di cose, in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione alla proprietà o conduzione dei locali adibiti a studio professionale e delle attrezzature ivi esistenti, nonché per i danni arrecati a terzi dai collaboratori e dal personale dipendente;
- b) ai sensi dell'art. 2049 C.C. per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti in relazione alla guida di autovetture, motocicli e ciclomotori purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto dell'Assicurato, o allo stesso intestati al PRA, ovvero a lui locati.

La presente garanzia è operante, a condizione che:

- i mezzi di cui sopra siano coperti da valida polizza di assicurazione per la responsabilità civile autoveicoli;
- il dipendente-conduttore sia munito di regolare e valida patente di guida.

È fatto salvo in ogni caso il diritto di rivalsa degli Assicuratori nei confronti dei responsabili.



L'assicurazione di cui ai punti a) e b) vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 4 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

Si conviene inoltre che la presente polizza risponderà esclusivamente per le somme in eccesso alla polizza di responsabilità civile automobilistica dei mezzi di cui al punto b) del presente articolo.

### **Sezione C – Norme comune alle sezioni A e B**

#### **Art. 4 - Limiti di Indennizzo. Franchigia o Scoperto**

L'assicurazione di cui alle Sezioni A e B è prestata fino alla concorrenza del massimale indicato in polizza per ciascun periodo assicurativo annuo, indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate all'Assicurato nello stesso periodo. Il massimale resta unico anche in caso di corresponsabilità di più assicurati.

Si ritiene operante e quindi rimane a carico dell'Assicurato, alternativamente una franchigia o uno scoperto come indicato nel modulo della specifica e precisamente:

uno scoperto del 10% dell'importo di ogni sinistro con il minimo assoluto indicato nel "MODULO DELLA SPECIFICA" e con il massimo pari al 2% dell'importo del massimale assicurato;

una franchigia fissa per ogni sinistro come indicata nel "MODULO DELLA SPECIFICA"

Al pari del massimale, lo scoperto, o la franchigia restano unici anche in caso di corresponsabilità di più Assicurati. Il massimale indicato del Modulo della Specifica si deve intendere unico per entrambe le Sezioni.

#### **Art. 5- Inizio e termine della garanzia - Claims Made**

L'assicurazione di cui alla sezione A, vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre 5 anni prima della data di effetto dell'assicurazione.

Nel caso la presente polizza sia la continuazione o sostituzione di precedenti polizze stipulate per lo stesso rischio, l'efficacia della retroattività prevista dalla presente polizza decorre dalla data di inizio della retroattività prevista dalla prima polizza stipulata e rinnovata senza soluzione di continuità, fermo restando il massimale previsto dalle precedenti coperture assicurative continue

L'assicurazione di cui alla sezione B, vale per gli eventi dannosi avvenuti nel periodo di efficacia del contratto.

Agli effetti degli artt. 1892, 1893 C.C., l'Assicurato dichiara di non aver ricevuto alcuna richiesta di risarcimento in ordine a comportamenti colposi, né di essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere dell'obbligo di risarcimento per fatto a lui imputabile già al momento della stipulazione dell'assicurazione.

Qualora, cessata l'attività per quiescenza o per altro motivo comunque diverso dalla sanzione disciplinare, l'Assicurato intenda continuare a giovare delle garanzie di cui alla presente polizza per fatti commessi anteriormente a tale cessazione, e durante il periodo di efficacia della polizza, gli Assicuratori si impegnano a rilasciare, su richiesta dello stesso o dei suoi eredi, un'analoga polizza di durata annuale, rinnovabile, previo pagamento di un premio annuale pari al 40% di quello corrisposto per l'ultima annualità.

#### **Art. 6 - Estensioni dell'efficacia temporale**

##### **a) Retroattività Illimitata**

Qualora sia stato pagato il relativo premio aggiuntivo, l'assicurazione di cui alla sezione A vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione qualunque sia l'epoca in cui è stato commesso il fatto che ha dato origine alla richiesta di risarcimento.

Tuttavia, per i fatti e/o comportamenti anteriori alla stipula della presente polizza, l'assicurazione viene contratta limitatamente ed esclusivamente per le responsabilità in relazione alle quali l'Assicurato non abbia ricevuto alla data di stipula richiesta risarcitoria alcuna e se l'Assicurato non abbia avuto percezione, notizia o conoscenza, dell'esistenza dei presupposti di detta responsabilità. L'omessa percezione, notizia o conoscenza per colpa dell'Assicurato del fatto o comportamento anteriore alla stipula della polizza esclude, del pari, l'operatività della copertura assicurativa.

##### **b) Protezione degli eredi in caso di decesso**

Nel caso di cessazione dell'attività professionale dell'Assicurato per morte dell'Assicurato durante il Periodo di Assicurazione, l'Assicurazione è altresì operante a protezione degli eredi legittimi per i sinistri denunciati ai Sottoscrittori nei cinque anni successivi alla cessazione del Periodo di Assicurazione, purché i sinistri siano afferenti a Atti Illeciti dell'Assicurato posti in essere durante il Periodo di efficacia dell'Assicurazione stessa, Nessun premio è richiesto per tale estensione.

##### **c) Cessazione dell'attività del singolo professionisti sta (non valida per studi associati)**

Nel caso di cessazione dell'attività professionale dell'Assicurato durante il Periodo di Assicurazione con cancellazione dall'Albo, Ruolo o Registro professionale per raggiunti limiti di età o malattia e comunque non dipendente da radiazione o sospensione, l'Assicurato ha la facoltà di invocare che l'Assicurazione sia operante per i sinistri denunciati ai Sottoscrittori nei di cinque anni successivi alla data di scadenza del Periodo di Assicurazione,



purché i sinistri siano afferenti ad atti illeciti dell' Assicurato posti in essere durante il periodo di efficacia dell'assicurazione stessa.

Il premio richiesto per tale estensione sarà pari al 100% dell'ultimo premio pagato;

**d) Scioglimento, fusione od incorporazione,**

Nel caso in cui durante il Periodo di Assicurazione l'attività professionale dell'Assicurato cessi per:

scioglimento dell'Associazione Professionale, oppure  
fusione od incorporazione dello Studio o della Società Assicurata, oppure  
messa in liquidazione anche volontaria della Società assicurata

i Sottoscrittori, avendo valutato il rischio, possono concordare con l'Assicurato che l'Assicurazione sia operante per i sinistri denunciati ai Sottoscrittori per un periodo di tre anni successivi alla data di scadenza del Periodo di Assicurazione, purché i sinistri siano afferenti ad Atti Illeciti dell'Assicurato posti in essere durante il Periodo di efficacia dell'assicurazione stessa.

Il premio richiesto per tale estensione sarà pari al 150% dell'ultimo premio pagato.

**Art. 7- Delimitazioni dell'Assicurazione**

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'Amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. a);
- c) le società e le persone giuridiche nelle quali l'Assicurato o le persone indicate nella lett. a), rivestano la qualifica di socio illimitatamente responsabile, amministratore o ne esercitino il controllo.

Non sono compresi i danni:

- d) da furto;
- e) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- f) a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo quanto previsto all'art. 1;
- g) derivanti dalla circolazione di veicoli a motore su strade ad uso pubblico o su aree a queste equiparate, nonché dalla proprietà o uso di natanti o aeromobili;
- h) conseguenti a inquinamento o danno ambientale da qualunque causa determinati; i)

verificatisi in connessione con:

- trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici);
- produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive.

**Art. 8- Gestione delle vertenze di danno - spese legali**

Gli Assicuratori assumono fino a quando ne hanno interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico degli Assicuratori le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese sostenute vengono ripartite fra gli Assicuratori e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

Gli Assicuratori non riconoscono le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essi designati e non rispondono di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

**Art. 9- Calcolo del Premio**

Il premio è parametrato all'ammontare degli introiti dichiarati relativi all'ultimo esercizio per come esposti nel modulo della specifica. Questo principio è valido con riferimento ad ogni annualità assicurativa, a tale scopo, non oltre 30 giorni prima della scadenza del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto agli Assicuratori l'indicazione dei dati necessari per la tariffazione del rischio in modo che il relativo PREMIO possa essere calcolato e i nuovi termini e condizioni applicate.

Si stabilisce che, ove (sulla base di circostanze oggettivamente rilevanti) il contraente abbia motivo di ritenere che l'ammontare degli introiti relativi all'esercizio in corso dovesse essere superiore di oltre il 50% dell'ammontare degli introiti dichiarati relativi all'ultimo esercizio, il premio sarà parametrato all'ammontare degli introiti relativi all'esercizio in corso.

**Art.10- Comportamento in caso di sinistro**

Il sinistro va denunciato perentoriamente entro il termine di dieci giorni dalla data in cui l'assicurato ne è venuto a conoscenza, l'Assicurato dovrà fornire notizie e dati quanto più dettagliati possibile, anche per agevolare gli Assicuratori in un intervento tempestivo e adeguato alle esigenze del singolo caso.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 C.C.).

**Art. 11- Studio associato- Persone Assicurate.**

Qualora l'Assicurato sia uno "Studio associato" la garanzia di polizza è valida sia per l'attività svolta dallo Studio Associato che per la responsabilità civile professionale dei singoli professionisti indicati nel Modulo della Specifica per l'attività svolta in qualità di associati ed in nome e per conto dello Studio Associato.

Nell'eventualità di cessazione anticipata dell'incarico di uno o più persone assicurate, le garanzie si intendono comunque sempre valide nei confronti dei subentranti dal momento della nomina nell'incarico e previa comunicazione di inserimento da parte del contraente e accettazione da parte dei Sottoscrittori.

La garanzia si intende prestata entro i limiti del massimale convenuto per sinistro e per anno assicurativo il quale resta unico ad ogni effetto anche nel caso di corresponsabilità dei Professionisti indicati nel Modulo della specifica con l'Assicurato/Contraente o tra loro.

Ai fini del calcolo del premio di cui ad art.9, l'Assicurato è tenuto a comunicare agli Assicuratori l'ammontare del fatturato, sia dello "Studio associato" che dei singoli Professionisti indicati in scheda di copertura in quanto assicurati anche per l'attività svolta e fatturata individualmente.

In caso di cessazione di uno o più Associati dalla partecipazione allo Studio professionale, la copertura assicurativa continuerà ad operare sino alla scadenza della polizza. Parimenti varrà per gli stessi la norma di cui all'art.5 (Inizio e termine della garanzia).

**Art.12 - Giovani professionisti (Valida solo per il caso di assicurato persona fisica)**

Ove l'assicurato abbia iniziato l'attività e sia iscritto all'albo professionale (ove previsto) da non più di tre anni ed inoltre abbia ricavi lordi annui inferiori ad € 24.000,00 in ciascun anno fiscale dalla data di inizio dell'attività, come dichiarato nella proposta questionario che forma parte integrante di questa polizza, l'assicurazione verrà prestata dietro applicazione dello sconto del 20%; rimangono fermi i premi minimi ed il massimo cumulo di sconto tariffariamente applicabili.

Questa agevolazione cessa automaticamente alla scadenza annuale successiva per coloro che superano tale limite temporale.

**Norme generali****Art. 13- Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze originarie o sopravvenute che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 C.C.).

**Art. 14- Decorrenza delle garanzie e pagamento del premio**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze. Si concorda che ogni pagamento, purché eseguito dal Contraente entro il termine di scadenza dell'obbligazione presso il Corrispondente al quale è assegnato il contratto, costituisce atto liberatorio.

**Art. 15- Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

**Art. 16- Rinnovo dell'Assicurazione in forma espressa**

In mancanza di disdetta da una delle parti, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni della scadenza annuale, il presente Certificato sarà rinnovato per un anno e così successivamente il rinnovo avverrà in forma espressa con rilascio di un modulo di copertura e quietanza del premio e previa dichiarazione di non cambiamento del rischio.

Rimane ferma la comunicazione da parte dell'ASSICURATO, entro 30 giorni prima la data di scadenza della polizza degli introiti relativi al nuovo esercizio, in modo che il relativo PREMIO possa essere calcolato e i nuovi termini e condizioni applicate.

Nel caso in cui una CIRCOSTANZA e/o una RICHIESTA DI RISARCIMENTO sia stata notificata agli ASSICURATORI, la POLIZZA non potrà essere rinnovata automaticamente.

**Art. 17- Diritto di recesso**

Dopo ogni denuncia di sinistro e sino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo ciascuna delle Parti avrà diritto di recedere dal contratto con preavviso di 30 giorni.

Nel caso in cui a recedere siano gli Assicuratori verrà rimborsata al Contraente, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, la quota del premio relativa al periodo di rischio non corso, esclusa soltanto l'imposta.

**Art. 18- Estensione territoriale**

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nei territori dei Paesi dell'Unione Europea, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, della Svizzera, nell'adempimento di obbligazioni regolate dalla legge di tali Paesi e sempre che sia competente a decidere l'Autorità Giudiziaria di uno di tali Stati sulla base del proprio diritto sostanziale e processuale.

**Art. 19- Altre assicurazioni**

Il Contraente e/o l'Assicurato non è obbligato ad informare gli Assicuratori dell'esistenza di qualsiasi altra Polizza e/o di polizze che possano essere sottoscritte successivamente a copertura degli stessi rischi assicurati con la presente. Peraltro, l'Assicurato è tenuto a fornire tale comunicazione - se ne è a conoscenza - nel caso sussista un sinistro in conformità con l'articolo 1910, secondo comma, del Codice Civile. In tale caso la presente Polizza opererà a secondo rischio per l'importo che supera il limite di responsabilità dell'altra assicurazione, nei limiti del massimale stabilito

**Art. 20- Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

**Art. 21- Procedimento arbitrale**

Ferma restando la facoltà di ricorso al giudice ordinario competente, le controversie che dovessero sorgere tra le Parti potranno essere decise - previo accordo scritto tra le Parti stesse - a mezzo di arbitrato rituale o irrituale. Ciascuna delle Parti nominerà il proprio arbitro e gli arbitri così nominati, d'accordo tra loro il terzo. In difetto di accordo, la nomina del terzo arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione si trova il domicilio dell'Assicurato o del Contraente.

Salvo diversa pattuizione, l'arbitrato avrà luogo nella città sede di Tribunale più vicina alla residenza dell'Assicurato. Ciascuna delle Parti si accollerà gli oneri e le spese del proprio arbitro e metà di quelle del terzo, salvo che le stesse non abbiano previsto una diversa regolazione.

In caso di arbitro unico, ove le Parti non abbiano diversamente concordato, gli oneri e le spese dell'arbitro saranno pariteticamente suddivise.

**Art. 22- Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si applicano le vigenti norme di legge.

**Art. 23 - Clausola Broker**

Con la sottoscrizione del presente contratto di assicurazione si prende atto che l'Assicurato e/o Contraente conferisce mandato di rappresentarlo, ai fini del presente contratto di assicurazione all'intermediario indicato in polizza come intermediario retail.

Pertanto:

- a. Ogni comunicazione effettuata all'Intermediario Incaricato, si considererà come effettuata all' Assicurato/ Contraente
- b. Ogni comunicazione effettuata dall' Intermediario Incaricato, si considererà come effettuata dall'Assicurato/ Contraente

**CONDIZIONI PARTICOLARI**

Avuto riguardo per l'attività professionale svolta dall'assicurato per come richiamata nel Modulo della Specifica si applicano le seguenti condizioni particolari.

**AMMINISTRATORE DI STABILI****articolo 1 Oggetto dell'assicurazione**

L'assicurazione di cui all'art. 1 delle "Norme che regolano l'assicurazione della responsabilità civile" - di seguito "Norme"- è prestata per l'esercizio della libera professione di amministratore di stabili condominiali, svolta nei modi e nei termini previsti dagli artt. 1130 e seguenti del Codice Civile nonché dalle leggi e regolamenti in materia.

Sono comprese in garanzia le seguenti attività:

Attività di gestione

- gestione degli affitti (fatturazione canoni di locazione e spese condominiali, applicazione aumenti secondo l'indicizzazione applicabile, pagamento spese condominiali)
- redazione di un rendiconto di gestione per la proprietà
- l'invio di solleciti di pagamento, messe in mora ed ingiunzioni di pagamento (predisposizione del dossier per il consulente legale).
- regolarizzazione delle formalità fiscali per il pagamento delle imposte, per i canoni soggetti ad IVA
- cura dei rapporti con gli enti preposti per la sottoscrizione delle utenze (elettricità, gas, telefono ecc.)

## Amministrazione Condominiale

- gestione corrente (pagamento dei fornitori, tenuta della contabilità generale del condominio, redazione preventivi/consuntivi di gestione, richiesta e incasso acconti spese)
- convocazione e tenuta assemblee condominiali
- Visite e ispezioni periodiche dell'immobile per la verifica dello stato di conservazione, il livello di pulizia e il regolare funzionamento degli impianti
- Presa in carico di eventuali guasti, malfunzionamenti o anomalie
- Richiesta di preventivi, verifica della corretta esecuzione dei lavori e degli importi fatturati
- Conferimenti di incarichi per lavori di manutenzione, riparazione e rinnovamento delle parti comuni (a condizione che l'impresa esecutrice sia dotata di idonea copertura per la responsabilità Civile Terzi )
- Invio dei consuntivi di chiusura esercizio
- Redazione del preventivo di gestione per gli esercizi futuri
- Gestione sinistri, denunce assicurative, assistenza ai periti, anche in fase di sopralluogo, richiesta e supervisione lavori di riparazione
- Negoziazione contratti con i fornitori e pagamento fatture
- Analisi di fattibilità per ottimizzazione costi (utenze, pulizie e materiali di consumo, personale, manutenzione impianti, ecc.)
- Gestione del personale e pagamento stipendi, dichiarazioni amministrative, pagamento contributi ecc. esclusa l'attività di elaborazione paghe
- Espletamento di tutte le formalità necessarie presso le varie Amministrazioni e autorità competenti.

### Ulteriori esclusioni

Non si darà luogo a pagamento di sinistri conseguenti ad una perdita diretta o indiretta a causa di:

1. qualsiasi investimento o consulenza finalizzata agli investimenti di fondi della clientela.
2. qualsiasi ispezione o valutazione delle condizioni di un immobile che debba essere eseguita di norma da personale specializzato.
3. ogni responsabilità per violazione di qualsiasi norma fiscale, concorrenza, o anti-trust.
4. inquinamento o contaminazione, incluso il rumore, campi elettromagnetici, radiazioni e le onde radio.
5. lavoro di qualsiasi personale da Voi fornito a un cliente, a meno che non ci sia stata violazione del dovere di diligenza.
7. qualsiasi lavoro quando non si siano adottate misure ragionevoli per assicurarsi che il committente ha, e mantiene, idonea assicurazione di responsabilità civile con un assicuratore rispettabile.

Letto approvato e sottoscritto in data \_\_\_\_\_

Il Contraente/Assicurato \_\_\_\_\_

### DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE

- 1) Anche agli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, l'Assicurato/Contraente dichiara di non essere a conoscenza di fatti, notizie, circostanze o situazioni che potrebbero determinare richieste di risarcimento da parte di terzi in dipendenza dell'attività professionale propria e/o dei suoi sostituti, collaboratori o dipendenti, con riferimento ad atti o fatti posti in essere anteriormente alla decorrenza della presente polizza, e anche ove egli ne disconoscerebbe la riferibilità al comportamento proprio o dei suoi ausiliari.
- 2) Agli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il Sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli:

Art. 2 Rischi Esclusi Dall'Assicurazione  
 Art. 3 Oggetto dell'Assicurazione (Sez. D)  
 Art. 5 Inizio e termine garanzia - Claims Made  
 Art. 7 Delimitazioni dell'Assicurazione  
 Art. 8 Gestione delle vertenze di danno spese legali  
 Art. 9 Calcolo del Premio  
 Art. 13 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Art. 14 Decorrenza delle Garanzie e Pagamento del premio  
 Art. 16 Rinnovo dell'Assicurazione in forma espressa  
 Art. 18 Estensione territoriale  
 Art. 19 Altre assicurazioni  
 Art. 21 Procedimento Arbitrale  
 Art. 23 Clausola Agente

Letto approvato e sottoscritto in data \_\_\_\_\_

Il Contraente/Assicurato \_\_\_\_\_

**AMMINISTRATORI DI STABILI - CONVENZIONE A.C.A.P.**

Modulo di Adesione per la convenzione A.C.A.P rivolta alla copertura del rischio Rc professionale degli Amministratori di Stabili

**DATI DEL CONTRAENTE**

Ragione sociale: A.C.A.P. - (Associazione Condominiale Amministratori e Proprietari)

Indirizzo: Secondo Viale Melina, 11

Città: Portici PV: Napoli CAP: 80055

P. IVA: 95052440633

data scansa: 14/02/1999

**DATI DEGLI ADERENTI ALLA SOTTOSCRIZIONE DELLA POLIZZA:**

| N° | COGNOME | NOME | RETRIBUTO ANNO - ULTIMO | P. IVA |
|----|---------|------|-------------------------|--------|
| 1  |         |      |                         |        |
| 2  |         |      |                         |        |
| 3  |         |      |                         |        |
| 4  |         |      |                         |        |
| 5  |         |      |                         |        |
| 6  |         |      |                         |        |
| 7  |         |      |                         |        |
| 8  |         |      |                         |        |
| 9  |         |      |                         |        |
| 10 |         |      |                         |        |
| 11 |         |      |                         |        |
| 12 |         |      |                         |        |
| 13 |         |      |                         |        |
| 14 |         |      |                         |        |
| 15 |         |      |                         |        |
| 16 |         |      |                         |        |
| 17 |         |      |                         |        |
| 18 |         |      |                         |        |
| 19 |         |      |                         |        |
| 20 |         |      |                         |        |

Vedi Allegato



- Sono mai state rifiutate al rimborsamento o annullate dagli Assicuratori coperture assicurative o il rinnovo per questi rischi?  
Se sì Fornire informazioni dettagliate

Si prega di barrare la risposta pertinente

SI

NO

- In relazione alle vostre attività professionali, dopo attenta valutazione, siete a conoscenza di circostanze nella vostra attività che possa dare origine ad una richiesta di risarcimento nei vostri confronti, ivi comprese:

- Una circostanza di cui siete a conoscenza ed alla quale non potete ragionevolmente porre rimedio.
- Una lamentela circa la vostra operata o circa qualsiasi vostra attività che non possa essere immediatamente risolta.
- Una occasione livello di reclamo su un proprio particolare.
- Un cliente che vi rifera dei pagamenti dovuti dopo aver recitato.
- Perdite dovute a disonestà o dolo di vostri dipendenti o vostri collaboratori autonomi.
- Ogni circostanza che possa dar luogo a una richiesta di risarcimento nei confronti di vostri ex soci in affari, nei confronti di vostri ex dipendenti o ex amministratori (ove applicabile).

Si prega di barrare la risposta pertinente

SI

NO

Se la vostra risposta ad una qualsiasi delle domande di cui sopra è sì, per favore fornite chiarimenti dettagliati su un foglio a parte

#### OFFERTA ASSICURATIVA

MASSIMALE € 260.000,00

OPZIONE SCOPERTO: Scoperto 10% con il minimo di € 1.000,00 rid il massimo del 2% del massimale Assicurato

Note:

Il proponente dichiara di aver letto e compreso tutte le condizioni riportate nel contratto di assicurazione e dichiara, altresì, ai sensi e per gli effetti degli Art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, che le informazioni fornite sono complete e veritiere ed è consapevole che la presente proposta forma parte integrante del contratto assicurativo e dichiara che non ha taciuto, omesso ed alterato circostanze che possono influire sulla valutazione del rischio da parte degli Assicuratori.

Il proponente dichiara, altresì, di aver ricevuto ~~adempimento~~ l'adempimento fornito dalla società ai sensi dell'Art. 123 del D.lgs. 17 marzo 1993, n. 175 ed in conformità con quanto disposto dalla direttiva ISVAP n. 30/P del 2 giugno 1997 della

luogo e data, Portici, 29/04/2021

ACAP  
IL PRESIDENTE  
C.F. 95051470633  
Il proponente Mary Colic

RIFERIMENTI INTERNI

LB 100,00000%

100,00000% 5340

|   |   |
|---|---|
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |



## TERMINI E CONDIZIONI GENERALI

**Dichiarazione precontrattuale**

Il contraente dichiara di avere ricevuto prima della sottoscrizione del contratto: Condizioni di Assicurazione, Glossario, Modulo di Proposta (se previsto) e Set Informativo costituito da DIP e DIP Aggiuntivo per contratti emessi dal 1/1/2019, o costituito da Fascicolo Informativo con la Nota Informativa per contratti antecedenti (Regolamento IVASS nr.41/2018).

**Firma dell'Intestatario della polizza**

Data

Firmato da

**Clausola di mancato pagamento del premio**

Come disposto dalla Legge, se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

**Clausola di notifica atti e giurisdizione**

Si conviene che la presente Assicurazione sarà regolata esclusivamente dal diritto e dagli usi in ITALIA, e le eventuali controversie insorte da, o in relazione a, la presente Assicurazione saranno soggette alla giurisdizione esclusiva di un tribunale competente in ITALIA.

Lloyd's Insurance Company S.A. conviene che tutte le citazioni, notifiche o procedure finalizzate ad istituire procedimenti legali a proprio carico in relazione alla presente Assicurazione dovranno ritenersi correttamente notificate se indirizzate e consegnate all'attenzione di:

Rappresentante per l'Italia  
Lloyd's Insurance Company S.A.  
Corso Garibaldi 86  
Milano 20121  
Italia

il quale è a tal fine delegato all'accettazione delle notifiche processuali per conto della società.

Fornendo tale delega Lloyd's Insurance Company S.A. non rinuncia al proprio diritto ad eventuali proroghe o ritardi eventualmente spettanti alla stessa per la notifica di tali citazioni, notifiche o procedimenti in considerazione della propria residenza o domicilio in Belgio.

## Informativa sulla Privacy

### Trattamento dei dati ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 679/2016 - GDPR

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 679/2016 (di seguito denominato "Regolamento") ed in relazione ai dati personali che formeranno oggetto di trattamento, Lloyd's Insurance Company S.A. (di seguito denominata "Lloyd's Brussels") desidera informare di quanto segue.

#### 1. Finalità del trattamento dei dati

Il trattamento è effettuato per lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) Valutazione di eleggibilità volta alla sottoscrizione del rischio da parte di Lloyd's Brussels: la base giuridica del trattamento è lo svolgimento di attività pre-contrattuale. Nel caso siano raccolti dati particolari la base giuridica del trattamento è il consenso;
- b) Espletamento delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione del contratto di assicurazione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui Lloyd's Brussels è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge; la base giuridica del trattamento è lo svolgimento di attività contrattuale;
- c) Previo Suo consenso scritto, informazione e promozione commerciale dei prodotti assicurativi di Lloyd's Brussels; la base giuridica del trattamento è il consenso.

#### 2. Modalità del trattamento

Il trattamento dei dati personali è:

- a) realizzato per mezzo di operazioni o complessi di operazioni: raccolta; registrazione e organizzazione; elaborazione, compresi modifica, raffronto/interconnessione; utilizzo, comprese consultazione, comunicazione; conservazione; cancellazione/distruzione; sicurezza/protezione, comprese accessibilità, confidenzialità, integrità, tutela;
- b) Effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati;
- c) Svolto dall'organizzazione del Titolare e da società di fiducia (il cui elenco è disponibile presso il Titolare) che sono nostre dirette collaboratrici e che operano quali autonomi titolari o quali responsabili esterni del trattamento, obbligati ad adempiere in proprio alla normativa in materia di tutela di protezione dei dati personali. Si tratta in modo particolare di società che svolgono servizi di intermediazione, di assunzione dei rischi, archiviazione della documentazione assicurativa e servizi attinenti alla gestione dei sinistri, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo – periti, consulenti, liquidatori indipendenti e studi legali.

#### 3. Conferimento dei dati

La raccolta dei dati può essere effettuata presso l'interessato direttamente ovvero tramite società accreditate ad operare presso Lloyd's Brussels le quali svolgono per nostro conto compiti collegati alla intermediazione assicurativa (agenti, broker).

Ferma l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati personali può essere:

- a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per anti-riciclaggio, Casellario centrale infortuni, motorizzazione civile), limitatamente ai dati personali richiesti in forza di dette leggi, regolamenti o normativa comunitaria;
- b) obbligatorio per la conclusione di nuovi contratti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri; limitatamente ai dati personali contenuti nella modulistica in uso presso Lloyd's Brussels;
- c) facoltativo ai fini dello svolgimento dell'attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'assicurato stesso.

#### 4. Rifiuto di conferimento dei dati

L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire i dati personali:

- a) nei casi di cui al punto 3, lett. (a) e (b), comporta l'impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare i sinistri;
- b) nel caso di cui al punto 3, lett. (c), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, ma preclude la possibilità di svolgere attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato.

#### 5. Comunicazione dei dati

I dati personali possono essere comunicati - per le finalità di cui al punto 1, lett. (a), e per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge - agli altri soggetti del settore assicurativo, quali assuntori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM); legali, periti e autofficine; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché società di servizi informatici o di archiviazione; ad organismi associativi (ANIA) e consorzi propri del settore assicurativo; IVASS, Ministero delle Attività Produttive, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione Civile e dei trasporti in concessione); altri enti pubblici.

Inoltre i dati potranno essere comunicati ad enti pubblici in sede di partecipazione a bandi di gara per fornire nostre referenze e a società residenti al di fuori dell'Unione Europea (per es. Regno Unito, Canada, Svizzera), che garantiscono un adeguato livello di sicurezza nel trattamento dei dati personali, per che per conto di Lloyd's Brussels effettuano controlli sull'assenza di sanzioni internazionali.

Tali soggetti operano quali autonomi titolari o quali responsabili esterni del trattamento e sono obbligati ad adempiere in proprio alla legge; l'elenco dei destinatari delle comunicazioni dei dati personali è disponibile presso la Filiale Italiana di Lloyd's Brussels, e può essere gratuitamente messo a conoscenza dell'interessato, mediante richiesta scritta al Titolare al numero di fax 02 63788850, o all'indirizzo email [data.protection@lloyds.com](mailto:data.protection@lloyds.com).

#### 6. Diritti dell'interessato

Informiamo, infine, che potrà esercitare i diritti contemplati dal Regolamento, scrivendo a email [data.protection@lloyds.com](mailto:data.protection@lloyds.com) si potrà pertanto chiedere di avere conoscenza dell'origine dei dati nonché della logica e delle finalità del Trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati stessi; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento.

È garantito il diritto a revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.

È garantito il diritto alla portabilità dei dati, a proporre reclamo a un'autorità di controllo.

#### 7. Titolare e responsabile della protezione dei dati

Titolare del trattamento per Lloyd's Brussels è il Rappresentante per l'Italia, con sede a Milano in Corso Garibaldi, 86.

È possibile contattare il responsabile della protezione dei dati all'indirizzo mail [data.protection@lloyds.com](mailto:data.protection@lloyds.com).

## Informativa sulla Privacy

Trattamento dei dati ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 679/2016 - GDPR

## Consenso al trattamento dei dati personali

Preso atto dell'informativa di cui sopra, si richiede quindi di esprimere il consenso per i trattamenti dei dati strettamente necessari per le operazioni e i servizi richiesti e più precisamente per:

- a) il trattamento e comunicazione alle categorie di soggetti e nelle modalità indicate al punto 5 della predetta informativa dei dati "particolari" per le finalità di cui al punto 1, lett. (a) dell'informativa e nelle modalità di cui al punto 2. La informiamo che i dati particolari oggetto del trattamento possono essere, per esempio, dati personali idonei a rivelare lo stato di salute<sup>(1)</sup>;

Data

---

Firma  
(obbligatoria)



- b) lo svolgimento di attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato di cui al punto 1, lett. (c)

Data

---

Firma  
(facoltativa)



<sup>(1)</sup> Per specifici servizi che comportano la conoscenza da parte dei Lloyd's di ulteriori dati particolari (a titolo esemplificativo, relativamente a dati genetici e biometrici, allo stato di salute, ecc.), verrà richiesto un consenso scritto di volta in volta.

**Reclami**

Eventuali reclami dovranno essere indirizzati per iscritto a:

Ufficio Reclami  
Lloyd's Insurance Company S.A.  
Corso Garibaldi 86  
20121 Milano  
Fax: +39 02 6378 8857  
E-mail: [lloydsbrussels.servizioreclami@lloyds.com](mailto:lloydsbrussels.servizioreclami@lloyds.com) oppure  
[lloydsbrussels.servizioreclami@pec.lloyds.com](mailto:lloydsbrussels.servizioreclami@pec.lloyds.com)

Un riscontro scritto verrà fornito al reclamante entro 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento del reclamo.

Qualora il riscontro sia considerato insoddisfacente o in caso di mancato o tardivo riscontro, è fatto diritto al reclamante di coinvolgere l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) utilizzando i seguenti recapiti:

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS)  
Via del Quirinale 21  
00187 Roma  
Italia  
Telefono: 800 486661 (dall'Italia)  
Telefono: +39 06 42021 095 (dall'estero)  
Fax: +39 06 42133 745 o +39 06 42133 353  
E-mail: [ivass@pec.ivass.it](mailto:ivass@pec.ivass.it)

Il sito IVASS contiene maggiori informazioni sulle modalità di presentazione del reclamo a IVASS e un modello di lettera che si può utilizzare. Di seguito il link:  
[www.ivass.it](http://www.ivass.it).

In caso di acquisto di un contratto online è inoltre possibile presentare un reclamo attraverso la piattaforma UE per la risoluzione online delle controversie (ODR). Il sito della piattaforma ODR è il seguente [www.ec.europa.eu/odr](http://www.ec.europa.eu/odr).

Le modalità di gestione dei reclami sopra descritte non pregiudicano il diritto dell'assicurato di intentare un'azione legale o una procedura alternativa per la risoluzione delle controversie in applicazione dei propri diritti contrattuali.



**DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE**

Su questo documento è stata apposta la firma digitale dalla Compagnia di assicurazioni **Lloyd's Insurance Company S.A.** ai sensi di Leggi e Regolamenti attualmente in vigore; esso ha quindi valore legale e può sostituire il documento cartaceo.

L'integrità del documento e della firma digitale possono essere verificate dal Contraente prima di apporre la propria firma.

**Come verificare la firma digitale**

La firma digitale può essere verificata gratuitamente online tramite i servizi elencati sul sito WEB di AGID a questo indirizzo:

<https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/firma-elettronica-qualificata/software-verifica>

**Come verificare l'integrità del documento**

La versione del documento firmato dalla Compagnia è sempre visionabile utilizzando i più comuni lettori di PDF (Acrobat Reader®, Foxit Reader®, ecc.).

**Firma Digitale del Contraente  
(Documento Digitale)**

Il Contraente può firmare questo documento con la firma elettronica in suo possesso oppure con il sistema di firma elettronica messo a disposizione dall'intermediario.

**Conservazione del Documento Digitale**

Il documento deve essere inviato dall'Intermediario alla Compagnia che lo conserverà digitalmente come previsto dalla Legge per preservarne la validità.

**Firma Autografa del Contraente  
(Documento Stampato)**

La firma della Compagnia è apposta digitalmente e graficamente, quindi questo documento ha valore anche se viene stampato. Il Contraente può firmare in forma autografa.

**Conservazione del Documento Stampato**

Il documento stampato e firmato in originale deve essere inviato dall'Intermediario alla Compagnia che lo conserverà come previsto dalla Legge.

**Questa pagina**

Questa pagina viene aggiunta automaticamente dal sistema di emissione documenti della Compagnia e non costituisce elemento contrattuale. Il QR-Code in calce è inserito esclusivamente ad uso interno e non può essere interpretato da altri lettori di codici.



Non è necessario stampare questo documento,  
aiuta anche tu l'ambiente.

